

# LA PREVIDENZA FORENSE



1

GENNAIO-APRILE  
2020



CONTRIBUTI FORENSI

ERA DELLA DATACRAZIA

NUMERI DELL'AVVOCATURA

RIVISTE FORENSI

1/2020  
(gennaio-aprile)



# LA PREVIDENZA FORENSE

**Comitato di Redazione**  
"La Previdenza Forense"

**Presidente:**

Avv. Nunzio Luciano

**Direttore Onorario:**

Avv. Dario Donella

**Direttore Responsabile:**

Avv. Leonardo Carbone

**Consiglieri di rappresentanza:**

Avv. Giuseppe La Rosa Monaco

Avv. Camillo Cancellario

**Componenti:**

Avv. Manuela Bacci

Avv. Andrea Bernardini

Avv. Michele Bromuri

Avv. Divinangelo D'Alesio

Avv. Eleonora Facchetti

Avv. Ida Grimaldi

Avv. Domenico Monterisi

Avv. Salvatore Spano

Avv. Giulia Zambelloni

**Direzione e Redazione:**

Via Ennio Quirino Visconti, 8

00193 Roma

tel. 06.36205271 fax 06.36205254

**Editore:**

Cassa Nazionale di Previdenza  
e Assistenza Forense

Via Ennio Quirino Visconti, 8

00193 Roma

**Segreteria di redazione:**

Avv. Debora Felici

tel. 06 36205618

**Registrazione del Tribunale di Roma**

18.4.1978 n. 17230

Tiratura 50.000 copie

ISSN 1827-7373

**Pubblicità**

a cura di Cassa Forense

**Stampa Abramo Printing & Logistics**

Località Difesa Zona Industriale

88050 Caraffa di Catanzaro

www.abramo.com

**Grafica** per Abramo Printing & Logistics

Arch. Maria Paola Quattrone

Numero chiuso in redazione il mese di  
maggio 2020

Finito di stampare il mese di maggio 2020

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione  
in Abbonamento postale - 70%  
Aut. GIPA/C/PD/17/2012

In copertina:

Palazzo della Consulta - Sala delle udienze  
Piazza del Quirinale, 41, Roma

## EDITORIALE

2 Siamo onde dello stesso mare... di Nunzio Luciano

## PREVIDENZA

4 Natura giuridica (e caratteristiche) dei contributi soggettivo  
ed integrativo di Daniela Carbone

7 Casse di Previdenza a confronto: la contribuzione di Manuela Bacci

12 Cancellazione dall'albo professionale e restituzione dei  
contributi previdenziali di Maurizio Ferrari

15 Trattamento "fiscale" dei contributi previdenziali versati  
indebitamente e successivamente rimborsati di Silvia Siccardi

17 Assistenza e stato di bisogno di Barbara Brighi

19 Finanziamenti europei di Giovanna Fantini

20 I numeri dell'Avvocatura 2019 a cura di Giovanna Biancofiore

30 Il lavoro domestico ai tempi del coronavirus di Fernando Caracuta

32 Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell'anno 2020 di Paola Ilarioni

## AVVOCATURA

38 La giurisprudenza disciplinare e le riviste forensi di Remo Danovi

43 Eraclito, l'elezione del papa e il fumus boni iuris di Bruno Cavallone

46 Guida alla pratica forense di Silvia Dragoni

53 Il compenso dell'avvocato e l'azione a sua tutela di Silvio Zicconi

58 Il dato personale nell'era della datacrazia di Nicoletta Giorgi

63 La giustizia predittiva e l'incalcolabile di Elia Barbuji

68 Periodo di prova: reale opportunità o pericolosa criticità di Enrico U.M. Cafiero

73 Identità digitale e tutela penale: per una frontiera  
difensiva della personalità di Massimo Brazzi

78 La disciplina del rapporto di lavoro dei riders di Matelda Lo Fiego

## GIURISPRUDENZA

81 Corte di Appello di Roma 11 dicembre 2019 n. 4324 con nota di Chiara Malpica

87 Trib. Avezzano 5.11.2019/11.2.2020 n. 321

## RECENSIONI

91 Pietro Curzio, *Diritto del lavoro contemporaneo. Questioni e tendenze*,  
Bari, Cacucci Editore, 2019 a cura di Vincenzo A. Poso

94 Giulio Prosperetti, *Ripensiamo lo Stato sociale*,  
Wolters Kluwer, Milano, 2019 a cura di Leonardo Carbone

95 Augusto Conte-Domenico Maria Conte, *Umanesimo della legge. Apparati  
giuridici storici letterari*, Edizioni Grifo, 2020 a cura di Leonardo Carbone



# Il compenso dell'avvocato e l'azione a sua tutela

di Silvio Zicconi

A seguito della sentenza n.4247/2020 delle Sezioni Unite, ultima di una serie di importanti pronunce in materia, il quadro degli strumenti previsti dal legislatore a tutela del credito del professionista pare godere di maggiore chiarezza e di un non trascurabile sostegno da parte della giurisprudenza di legittimità.

È inutile ricordare i dubbi che, fino a poco tempo addietro hanno attraversato la dottrina e la giurisprudenza di merito riguardo al rito applicabile, a seconda che oggetto di giudizio sia la liquidazione del credito dell'avvocato o lo stesso si estenda anche all'an della pretesa creditoria; ben presenti poi sono le incertezze che hanno diviso la dottrina nell'individuazione del foro competente a decidere in merito al diritto ed alla liquidazione del compenso dell'avvocato, a seconda dell'ufficio o degli uffici giudiziari davanti ai quali lo stesso aveva svolto il patrocinio oggetto di remunerazione.

Volendo sintetizzare le conclusioni cui risulta pervenuta la giurisprudenza di legittimità, per coerenza logica e sistematica è opportuno distinguere innanzi tutto a seconda che il compenso si riferisca ad attività giudiziale o stragiudiziale, per poi distinguere a seconda che l'attività giudiziale svolta riguardi cause civili, penali o amministrative.

Nel contempo, volendo fornire un quadro quanto più completo della situazione, sarà necessario tenere conto delle diverse soluzioni proposte a seconda che si parli di azione tesa all'accertamento positivo del credito da parte dell'avvocato/creditore o al contrario di azione di accertamento negativo introdotta dal cliente.

Passando quindi a considerare innanzi tutto l'ipotesi di un compenso vantato dall'avvocato per l'attività giudiziale svolta in sede civile, ed il caso in cui sia l'avvocato a voler intraprendere il giudizio per il riconoscimento e la tutela del proprio credito, secondo la S.C. questi può utilizzare solo due strade: o il rito monitorio previa approvazione della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine<sup>1</sup>, o il rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 637 2° e 3° comma c.p.c.

Detto rito speciale, poi, dovrà essere utilizzato dal professionista anche nell'ipotesi in cui la controversia riguardi non il solo il *quantum* ma anche l'an della pretesa<sup>2</sup>.

A tal riguardo le SS.UU. nel 2018 avevano già chiarito che il giudizio speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 comprende tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, specie se introdotte dal cliente convenuto mediante eccezioni o mere difese, inidonee come tali ad ampliare l'oggetto della causa; essendo esclusa qualsivoglia possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda o mutare il rito da sommario ad ordinario<sup>3</sup>.

Se poi il cliente non si limita a contestare il compenso ma propone domanda riconvenzionale, bisogna distinguere a seconda che questa rientri o meno nella competenza del giudice adito ex art. 14 cit.: nel primo caso resterà sottoposta al rito speciale, sempre che non necessiti di una cognizione non sommaria, mentre nel secondo caso, il giudice si vedrà costretto a separare i giudizi e trattare la sola riconvenzionale con il rito ordinario<sup>4</sup>. Se infine la domanda riconvenzionale dovesse eccedere la competenza del giudice adito<sup>5</sup>, troveranno applicazione gli artt. 34-36 c.p.c. in tema di connessione, con conseguente spostamento dell'intera controversia (salvo che la domanda dell'avvocato sia stata proposta con il rito monitorio, considerato il carattere funzionale della competenza del giudice dell'opposizione).

In ogni caso – si rammenti – è preclusa all'avvocato la possibilità di proporre la domanda nelle forme ordi-

<sup>2</sup> Questo per una precisa scelta legislativa che tiene conto della peculiarità di questo tipo di controversie, cfr. Cass. n. 4002/2016, Cass. n. 548/2017, n. 3993/2017, n. 12847/2017, SS.UU. n. 4485/2018, Cass. n. 10410/2018, Cass. n. 26778/2018.

<sup>3</sup> Cfr. art. 3/1 D.Lgs. n. 150/2011 in forza del quale a dette controversie "non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 702 ter del codice di procedura civile", fatto per cui non è neanche consentito disporre il passaggio della causa dal rito sommario a quello ordinario, ove le difese delle parti richiedano un'istruzione non sommaria: Cfr. anche Cass. ord. n. 16212/2019..

<sup>4</sup> Cfr. SS.UU. n. 4485/2018

<sup>5</sup> Cfr. art. 14 comma 2: "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

narie o in quelle sommarie di cui all'art. 702 Bis e ss. c.p.c.

Analogo discorso in caso di opposizione da parte del cliente ingiunto. La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel ritenere applicabile il rito speciale<sup>6</sup> anche detto giudizio<sup>7</sup>.

Al contrario l'azione che il cliente volesse intraprendere nei confronti dell'avvocato per l'accertamento negativo del credito del professionista, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n. 794/1942<sup>8</sup> e 14 D.Lgs. n. 150/2011<sup>9</sup> non potrebbe assumere le forme del rito speciale.

Riguardo al foro competente ad accertare il credito dell'avvocato per l'attività prestata in sede giudiziale civile: qualora il cliente sia un consumatore<sup>10</sup>, appare ormai pacifico che la competenza "prevalente" sia quella del foro del consumatore<sup>11</sup> qualunque sia il procedimento scelto (vuoi quello speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 o quello monitorio)<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> Ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942.

<sup>7</sup> Cfr. SS.UU. n. 4485/2018.

<sup>8</sup> art. 28 L. 794/1942: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011".

Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art. 28 L. n. 794/1942 e l'opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

<sup>9</sup> Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art. 28 L. n. 794/1942 e l'opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

<sup>10</sup> Così qualificabile alla stregua della nozione indicata dal D.Lgs. n. 206/2005, art. 3 comma 1 lett. a).

<sup>11</sup> Di cui al D.Lgs. n. 206/2005 art. 33, co. 2, lett. u).

<sup>12</sup> Secondo la S.C. «ove l'avvocato, per ottenere il pagamento

Ove la procedura sia quella ex art. 14 L.n.150/2011, fermo quanto si dirà appresso per l'ipotesi di attività difensiva prestata in più gradi di giudizio, la domanda dovrà essere presentata nanti l'ufficio giudiziario davanti al quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

In caso di azione monitoria competenti saranno alternativamente competenti i fori di cui ai commi 1°, 2° o 3° dell'art. 637 c.p.c. Il ricorso potrà quindi essere presentato davanti al giudice che sarebbe competente per il giudizio ordinario, oppure davanti a quello che ha deciso la causa cui il credito professionale si riferisce o, infine, davanti al giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine cui l'avvocato è iscritto<sup>13</sup>.

Se questo non crea problemi per un compenso riferito all'attività svolta davanti ad un solo giudice, la questione si complica ove il compenso si riferisca ad attività svolta sia in primo che in secondo grado, se non anche davanti alla Cassazione.

Altro problema è ancora se la procedura speciale (che, si ricorda, è caratterizzata dalla collegialità del giudice) possa essere utilizzata per la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta davanti al Giudice di Pace o se in dette ipotesi l'avvocato sia tenuto ad utilizzare un'altra procedura.

A tal proposito le Sezioni Unite già due anni fa<sup>14</sup>, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 637 c.p.c., aveva-

---

delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore». Cfr. ex multis, Cass. civ., n. 5703/2014; idem per ipotesi di d.i. e opposizione a D.I. Cass. n. 1951/2018, Cass. n. 11389/2018; cfr. anche Cass. n. 21187/2017, Cass. n. 1464/2014 che lo hanno ritenuto prevalente sia per le controversie inerenti il pagamento del compenso che per quelle inerenti la responsabilità dell'avvocato.

<sup>13</sup> Questo in ragione del fatto che ove si opti per il rito monitorio sarebbe necessario il parere di congruità rilasciato dal COA competente.

<sup>14</sup> cfr. SS.UU. n. 4485/2018.

no ritenuto che in caso di attività difensiva svolta in più gradi di giudizio, l'avvocato potrebbe proporre:

- Cumulativamente le domande relative al compenso maturato per ciascun grado di giudizio tramite ricorso monitorio<sup>15</sup>, nanti il giudice competente secondo le regole della cognizione ordinaria (per valore e territorio), ferma la prevalenza territoriale del foro del consumatore;
- Cumulativamente davanti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo l'avvocato è iscritto<sup>16</sup>;
- Rimanendo invece incerta la questione inerente la possibilità di cumulo delle domande di liquidazione ex art. 14 per attività prestate nanti differenti uffici giudiziari in più gradi e fasi del processo e dubbia la facoltà, apparentemente concessa dalla lettera della norma, di proporle separatamente davanti a ciascun ufficio di espletamento delle prestazioni oggetto della domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 150/2011.

Di questi ultimi aspetti sono state investite le Sezioni Unite che, giusta ordinanza n. 16212 del 17.06.2019 della VI Sezione civile, hanno dovuto rispondere ai seguenti quesiti:

- i. Se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi degli artt. 702bis e ss. c.p.c., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per l'attività svolte in più gradi, in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia, dando così continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell'art. 28 L. n. 794/1942;
- ii. o se invece i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra l'art.14/2 D.Lgs. n. 150/2011 e l'art. 637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con

salvezza del foro del consumatore), restando in ogni caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.

A fronte di ciò, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4247/2020 hanno affermato il seguente principio di diritto:

*“Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 L. n. 794/1942, come modificato dall'art. 34 comma 16 lett. a) D.Lgs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del medesimo decreto e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi di giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.*

Detto principio risulta – e lo ricorda la stessa S.C. – perfettamente in linea con l'orientamento maggioritario formatosi sotto il vigore dell'originario art. 28 L. 794/1942<sup>17</sup>.

Lo stesso poi troverebbe ragione nella stessa formulazione dell'art. 28<sup>18</sup>, ove, sostiene la S.C., «per “decisione della causa” deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento»<sup>19</sup>.

Il principio avrebbe anche un fondamento più profondo, connesso alle stesse peculiarità del procedimento speciale, che – si rammenta – è destinato a concludersi con un provvedimento sottratto alla garanzia del doppio grado di merito.

Questo limite sarebbe bilanciato dalla attribuzione della competenza al giudice che, avendo emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, appare essere quello «*particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto intro-*

<sup>17</sup> Cfr. SS.UU. n. 4247/2020 pag. 8 sub capo II, punto 4: ove richiamano espressamente Cass. n. 3256/1953, n. 4215/1983, n. 6033/1987, n. 4704/1989, n. 4824/1994, n. 6700/1994 n. 1012/1996, oltre a Cass. n. 13586/1991 erroneamente reputata dai ricorrenti come pronuncia isolata.

<sup>18</sup> Secondo cui “*Per la liquidazione delle spese, degli onorari [...] nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura [...] procede ai sensi dell'art. 14 [...]*”.

<sup>19</sup> Cass. n. 27137/2007.

<sup>15</sup> Ex art. 637 1° comma c.p.c.

<sup>16</sup> Ex art. 637 3° comma c.p.c.

duttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto (v. per tutte Cass. n. 6033/1987)»<sup>20</sup>.

Ma non solo.

Le SS.UU. ricordano ancora il principio fissato dall'art. 54/4 lett. a) della legge delega<sup>21</sup>, che ha imposto al legislatore delegato del 2011<sup>22</sup> di tener fermi i criteri di competenza già fissati dalla legislazione previgente<sup>23</sup> in virtù del quale il decreto legislativo non avrebbe potuto dettare norme incompatibili con l'indirizzo maggioritario formatosi sotto il vigore della precedente normativa, mentre la eliminazione della competenza funzionale del capo d'ufficio prevista dal vecchio art. 28 (che di fronte all'assenza del doppio grado di giudizio avrebbe costituito garanzia di ponderatezza nella decisione sul compenso) sarebbe stata sostituita dal requisito della collegialità della pronuncia introdotta dal legislatore delegato.

Che la riserva di collegialità per i procedimenti in esame sia "lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata e rispettosa del diritto di difesa alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso", troverebbe conferma nella stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2014, che ha individuato le peculiarità di questo procedimento nella sua snellezza e tendenziale celerità: "alle suddette caratteristiche e alla correlata tutela del diritto di difesa, risponde – secondo le SS.UU. – anche la proponibilità da parte dell'interessato di un unico giudizio in unico grado dinanzi alla Corte d'Appello (cui anzi, la Corte Costituzionale fa espresso riferimento nella sentenza n. 65 del 2014) per chiedere i compensi per attività svolte in più gradi o fasi di un unico processo, di cui la Corte d'Appello sia il giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia".

Detta soluzione sarebbe anche del tutto compatibile con la lettera dell'art. 14/2 che parla di "ufficio adibito

per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera". L'uso del singolare ("ufficio" e, soprattutto "processo"), infatti, secondo le SS.UU. indurrebbe a pensare che, se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo e quindi l'ultimo<sup>24</sup>.

Tale soluzione sarebbe anche la più coerente sul piano dell'interpretazione teleologica e sistematica<sup>25</sup>: "meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi in linea con i principi del giusto processo", che secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale<sup>26</sup> comporta la necessità di evitare i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda, fornendo nel contempo una risposta ed esauriente.

Dando poi seguito ai precedenti giurisprudenziali che avevano escluso l'ammissibilità di un frazionamento del credito in plurime azioni ove lo stesso derivi da un unico rapporto obbligatorio<sup>27</sup>, così come nel caso in cui distinti diritti di credito siano riconducibili ad un unico rapporto di durata tra le parti e ad un unico fatto costitutivo<sup>28</sup>, salvo un interesse del creditore oggettivamente valutabile<sup>29</sup>, le Sezioni Unite hanno affermato che nel procedimento ex art. 28 L. n. 794/1942<sup>30</sup>,

<sup>24</sup> Cfr. SS.UU. n. 4247/2020 pag. 19.

<sup>25</sup> Cfr. SS.UU. sentenza 4247/2020: "Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato".

<sup>26</sup> Vedasi per tutte Corte Cost. sent. n. 281/2010.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/2007.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, Cass. n. 2071472018, Cass. n. 26089/2019.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. n. 10177/2015, Cass. n. 22574/2016 che hanno individuato un interesse oggettivo alla tutela frazionata del credito e, hanno quindi escluso un abuso del processo da parte dell'attore che a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante d.i. per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore.

<sup>30</sup> "Così come modificato dagli artt. 14 e 34 D.Lgs. n. 150/2011".

<sup>20</sup> Cfr. giurisprudenza formatasi sotto il vigore del testo originario dell'art. 28, ricordata da SS.UU. n. 4247/2020.

<sup>21</sup> Legge n. 69/2009.

<sup>22</sup> V. D.Lgs. n. 150/2011.

<sup>23</sup> V. Principio della c.d. invarianza delle competenze.

*in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e fasi del processo in favore del medesimo cliente la regola generale deve intendersi quella che la domanda va proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo la controversia. Rispetto a questa, la proposizione di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali è meramente residuale e deve ritenersi percorribile se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.*

Ove poi l'attività professionale, cui il compenso si riferisce, sia stata svolta nanti il Giudice di Pace, secondo la S.C. questi sarebbe competente a decidere anche della domanda di accertamento proposta nelle forme del rito speciale<sup>31</sup>.

Se poi il compenso si riferisce all'attività svolta in Cassazione, visto l'art. 14 comma 2 cit.<sup>32</sup>, l'avvocato potrà proporre la domanda dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio mentre dovrà rivolgersi al giudice di rinvio, in caso di cassazione con rinvio seguita da relativa riassunzione<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Cfr. art. 14 comma 2° D.Lgs. n.150/2011 "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale".

Secondo le Sezioni Unite, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2014, "tale competenza, infatti – secondo le SS.UU. –, si deve considerare pacificamente esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, potendosi desumere che [...] nel caso del Giudice di Pace, non è la riserva di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perché in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono identificative del procedimento speciale".

<sup>32</sup> Che fa riferimento allo "ufficio giudiziario di merito" con ciò escludendo la possibilità di utilizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di Cassazione.

<sup>33</sup> Cfr. SS.UU. 4247/2020 e ivi citata Cass. 1.8.2008 n. 20930.

Quanto infine all'accertamento del compenso spettante per l'attività prestata in sede stragiudiziale, la ratio della norma e la stessa lettera dei commi 1 e 2 dell'art. 14<sup>34</sup> inducono a ritenere che l'avvocato non possa utilizzare il rito speciale in oggetto.

Analoga conclusione deve raggiungersi per la liquidazione dei compensi maturati in ambito penale e amministrativo dato che in dette ipotesi il giudice chiamato a decidere del credito professionale sarebbe differente da quello che ha avuto conoscenza dei relativi processi<sup>35</sup>.

In tutti questi casi si reputa che l'unica possibilità per l'avvocato sia quella di ricorrere agli strumenti ordinari e sommari concessi dal codice di rito, non già al rito di cui al combinato disposto degli artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011. ■

<sup>34</sup> Cfr. 1° comma che limita l'ipotesi a controversie relative a "prestazioni giudiziali" e 2° comma che parla di "ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".

<sup>35</sup> Cfr. Cass. n. 15138/2018 e per le competenze in ambito amministrativo C.Cost. n. 6972008.